

COMUNE DI SIAPICCIA

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIO CULTURALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

Il Responsabile del Servizio

in esecuzione della Legge n° 431 del 9.12.1998, del Decreto Ministeriale LLPP del 7 giugno 1999, e della deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 con cui vengono dati indirizzi per l'individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026,

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al **30/10/2026**, i soggetti in possesso dei requisiti più avanti elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione del canone di locazione relativo all'anno 2026.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art.11, comma 3 della L 431/98, i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) I cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Siapiccia; La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si chiede il contributo.
- c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Siapiccia e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, o esserlo stato per un periodo limitato dell'anno a cui si riferisce il bando. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i contratti di locazione transitoria.
- d) Non essere titolare, né il beneficiario, né alcuno dei componenti il nucleo familiare, occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare, non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene (ad esempio in caso di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- e) Non essere titolare, né il beneficiario, né alcuno dei componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- f) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).
- e) Non essere assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989 n. 13 in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della legge 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente, che deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;

- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, anche se il titolare del contratto è un componente del nucleo familiare;
- Il contributo è concesso anche qualora il canone di locazione sia stato corrisposto da un componente del nucleo e non dal richiedente;
- Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- Il richiedente deve essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
- E' ammesso il cumulo tra il beneficio di cui all'oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro il limite dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Siapiccia e reperibili unitamente al Bando presso il Comune o sul sito www.comune.siapiccia.or.it;

Le domande **debitamente compilate e sottoscritte**, con **allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda**, dovranno essere consegnate con una delle seguenti modalità:

- 1) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Siapiccia, Via Marconi n. 2;
- 2) per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.siapiccia.or@legalmail.it
- 3) tramite e-mail all'indirizzo amministrativo@comune.siapiccia.or.it. accertandosi dell'avvenuta ricezione della domanda con tutti gli allegati.

Entro e non oltre il 30/10/2026. Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione;
- b) gli estremi del **contratto di locazione** ad uso abitativo e la **relativa registrazione**, l'ammontare del relativo canone, ai sensi del regolamento vigente per gli alloggi siti nel Comune di Siapiccia;
- c) l'impegno a consegnare, qualora rientrante tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le **copie delle ricevute**, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione; non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;
- d) La **dichiarazione ISEE** aggiornata al 2026. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalle certificazioni anagrafiche;
- e) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Siapiccia, scaricabili dal sito: www.comune.siapiccia.or.it

La firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione dal concorso; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Alla domanda si devono allegare:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2026 al mese di ottobre 2026 (quelle successive a

tale data dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo) firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore;

- fotocopia di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro;
- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della carta di soggiorno
- Copia della dichiarazione ISEE 2026

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al **30/10/2026**.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando, con facoltà di procedere anche a controlli a campione delle domande presentate.

Il responsabile del servizio provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art.1, comma1 e art.2, comma 3 del Decreto 7 giugno 1999:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.908,10, pensione minima INPS € 611,85*13*2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari

ad € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate, saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento A o B, come definito dalla Regione.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'entità del contributo, è definita nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$).

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2026 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso in cui il nucleo familiare includa un disabile o una persona ultrasessantacinquenne, o ci siano delle particolari situazioni di debolezza sociale, il contributo può essere aumentato sino ad un massimo del 25% o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati sino ad un massimo del 25%.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2026 provvedendo, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Il diritto al contributo decorre dal 1 gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità dei contratti di locazione e di effettiva residenza, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune, dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità nel Bilancio Comunale dello stesso. I contributi pertanto non potranno essere erogati, né pretesi dagli interessati, sino al verificarsi di dette condizioni.

Qualora il contributo erogato dalla Regione fosse inferiore al contributo determinato con il calcolo di cui sopra, come definito dalla GC con deliberazione n° 46 dell'11/09/2024 il Servizio Sociale procederà con una riduzione proporzionale del contributo a tutti i beneficiari.

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve le disposizioni contrarie. Il beneficiario dovrà autocertificare il tipo di

contributo con il suo ammontare. La cumulabilità verrà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ALTRE DISPOSIZIONI

L'amministrazione eseguirà i controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni d'intesa con l'Agenzia delle entrate e altri Uffici Pubblici competenti.

Verificherà inoltre l'eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione per l'anno 2026.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso. Nel caso in cui dai controlli che saranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Per tutte le disposizioni previste dalla Regione e non contemplate nel presente Bando, si rimanda alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/36 del 09/07/2025 e relativi allegati.

Siapiccia, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Ass. Sociale Nicoletta Accardo

Il Resp.le del Servizio

dott. Giorgio Salis